

Civile Ord. Sez. 6 Num. 27241 Anno 2016

Presidente: MANNA FELICE

Relatore: MANNA FELICE

Data pubblicazione: 28/12/2016

### ORDINANZA

sul ricorso 8185-2014 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, C.F. 80014130928, in persona del  
Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

*- ricorrente -*

*contro*

FABIANO ROBERTO MAURIZIO ANDREA;

*- intimato -*

avverso l'ordinanza n. 9095/2013 della CORTE SUPREMA DI  
CASSAZIONE di ROMA, emessa il 12/03/2013 e depositata il  
15/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
14/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FELICE MANNA.

*F. U.*



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritenuto che il Consigliere relatore ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex art. 391-bis c.p.c.: *“(i)l Ministero ha impugnato per revocazione la ordinanza n. 9095/2013 resa dalla Sesta sezione civile sottosezione seconda nel giudizio di legittimità promosso dall’Amministrazione per impugnare la sentenza n. 3463 del 13 maggio 2011 del Tribunale di Torino. Lamenta un errore nell’individuazione del giudice di rinvio, individuato nel tribunale di Torino – giudice di appello nella causa a quo – anziché nel giudice di pace di Arona, al quale la causa avrebbe dovuto essere rimessa ex art. 354 c.p.c. Il ricorso appare sospetto di inammissibilità e comunque affetto da vizio della notificazione. Esso è stato rivolto e notificato contro Fabiano Roberto M.A. come se fosse difeso dagli avvocati Federica Pittaluga e Stefano Manni e domiciliato presso quest’ultimo in Torino. L’avviso di ricevimento della notificazione risulta pervenuto allo studio Manni e siglato da persona al servizio del destinatario. Dalla sentenza impugnata risulta però che nel giudizio di cassazione l’intimato era difeso dall’avv. Alberto Zanetta e domiciliato presso lo studio dell’avv. Dario Cusumano in Roma. Nel fascicolo n. 22155/11, conclusosi con l’ordinanza n. 9095/13, è presente copia del controricorso notificato il 31 ottobre 2011 all’avvocatura dello Stato, recante a margine della facciata il mandato all’avv. Zanetta e la nuova elezione di domicilio. Dalla sentenza resa dal tribunale di Torino risulta che l’avv. Manni fu difensore dell’opponente e appellante Fabiano, unitamente all’avv. Pittaluga (o Piccaluga), solo nel giudizio di appello. Il ricorso al giudice di pace di Arona venne infatti curato dalle avvocatesse Federica Piccaluga e Sabrina Lorini Milani, come risulta*

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



*dall'atto consultabile nel fascicolo originario. Il Collegio dovrà pertanto valutare se l'ipotesi configurata (notifica del ricorso per revocazione di sentenza di cassazione al difensore costituito in appello, anziché a quello costituito nel giudizio di cassazione) sia ipotesi di inesistenza con conseguente inammissibilità dell'impugnazione (v. Cass. 13477/12) o ipotesi di nullità (v. Cass. 6470/11; 17555/06). La causa va avviata a trattazione in camera di consiglio”;*

considerato che le S.U. di questa Corte con sentenza n. 14916/16 hanno affermato che l'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, *ex lege*, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa;



che in applicazione di tale ultimo arresto deve ritenersi che la notifica del ricorso sia non già inesistente ma soltanto nulla;

che, tuttavia, appare superfluo disporre la rinnovazione, atteso che la richiesta revocazione deve ritenersi per altra ragione inammissibile, non ravvisandosi nella specie alcun errore revocatorio;

che, infatti, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione della sentenza della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 391-*bis* c.p.c., consiste in una svista su dati di fatto produttiva dell'affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione (cfr. per tutte e da ultimo, Cass. S.U. n. 4413/16);

che nella specie l'individuazione da parte dell'ordinanza n. 9095/2013 del giudice di rinvio – Tribunale di Torino piuttosto che giudice di pace di Arona – in fattispecie potenzialmente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 383, terzo comma, c.p.c., non costituisce affermazione o negazione di un dato di fatto la cui esistenza o inesistenza abbia determinato la pronuncia, ma esprime una scelta decisoria non sindacabile a termini dell'art. 391-*bis* c.p.c.;

che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile;

che non va operato alcun regolamento di spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

che non sussistono le condizioni del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, a carico dell'Amministrazione ricorrente, poiché le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal



pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (v. Cass. n. 1778/16);

**P. Q. M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Dichiara che non ricorrono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile -  
2 della Corte Suprema di Cassazione, il 14.10.2016.

IL CANCELLIERE B3  
F. Manna



Il Presidente

dr. Felice Manna